



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE SECONDA

Registro Sentenze:430/2007

Registro Generale: 566/2006

composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano	Presidente
Dott. GianCarlo Mozzarelli	Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto	Consigliere Rel.Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso N. 566/2006 proposto da Confedilizia, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Vittorio Angiolini ed Elisabetta Brunelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Bologna, piazza San Domenico n. 2;

contro

il Comune di Bologna, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Antonella Todde e Giulia Carestia, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

per l'annullamento

della deliberazione della G. M. del comune di Bologna 9 marzo 2006, n. 49249 e 49274 nonché dei verbali della Commissione Interpartitica per la

disciplina della propaganda elettorale

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 28/3/2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Riferisce la Confedilizia di aver inoltrato in data 1° marzo 2006 al Sindaco di Bologna una rituale richiesta di assegnazione di spazi di affissione per propaganda elettorale indiretta per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 9 e 10 aprile 2006, senza indicare alcuno schieramento politico di cui essere considerata appartenente o fiancheggiatrice.

Il Comune di Bologna, conformemente al parere della Commissione Interpartitica, ha respinto la richiesta.

Avverso detti provvedimenti ha presentato ricorso al T.A.R. l'interessata deducendone l'illegittimità.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso. Le parti hanno sviluppato ampiamente le proprie difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza.

2. Come risulta dagli atti impugnati sono pervenute al Comune di Bologna 71 domande, per l'elezione al Senato, e 68 alla Camera dei Deputati da parte di coloro che vogliono svolgere attività di propaganda elettorale "indiretta" pur non avendo i requisiti per partecipare direttamente alla consultazione elettorale.

Tra queste domande soltanto due, tra cui quella dell'odierna ricorrente, sono state respinte per "non avere i requisiti di legge" in quanto "non è stato indicato ne' lo schieramento politico, ne' i gruppi o i candidati, a favore dei quali si intende svolgere attività elettorale indiretta".

3. In proposito va osservato che nessuna norma di legge risulta indicata a fondamento dell'esclusione della ricorrente e che il regolamento della Commissione Interpartitica nulla dispone in proposito, limitandosi a prevedere all'articolo 10 che, in caso di domande eccedenti gli spazi elettorali assegnati per la propaganda indiretta siano inferiori alle richieste, si proceda all'accorpamento in gruppi, come del resto avvenuto nel Comune di Bologna con piena adesione dei richiedenti ammessi.

4. Ciò premesso il ricorso è fondato.

5. Infatti, in mancanza di una norma di legge o di regolamento concernente la materia, neppure indicata negli atti impugnati e nei verbali della Commissione Interpartitica ne' dalla difesa comunale non può l'Amministrazione limitare la partecipazione sulla base del criterio della mancata indicazione dello schieramento politico, dei gruppi o dei candidati, a favore dei quali si intende svolgere attività elettorale indiretta.

Infatti, la propaganda elettorale indiretta ben può svolgersi, come affermato

dalla ricorrente, supportando più forze politiche in diversi schieramenti o singoli candidati in schieramenti opposti che siano portatori di interessi di pertinenza della Confedilizia essendo anche questo un modo di influire sull'esito della competizione elettorale.

Una volta ammessa la propaganda "indiretta" non è consentita un'interpretazione limitativa della stessa non supportata da una disposizione normativa che la consente

6. Nessun rilievo hanno le ulteriori argomentazioni difensive dell'Amministrazione che fanno riferimento all'eccedenza delle richieste rispetto agli spazi sia perché tale motivazione non è contenuta negli atti impugnati sia perché detta circostanza è disciplinata dal citato regolamento della Commissione Interpartitica che ha, conseguentemente, operato un accorpamento consensuale delle richieste comunque già eccedenti gli spazi disponibili.

7. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

8. Quanto alla domanda risarcitoria la stessa va respinta non avendo la ricorrente provato alcun danno, tra l'altro neppure indicato, sia perché con la richiesta di limitare il risarcimento ad un solo euro in pratica essa stessa ha rinunciato alla pretesa genericamente azionata con il ricorso introduttivo.

9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, Accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla gli

atti impugnati.

Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila), oltre I.

V. A. e C. P. A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 28/3/2007.

Presidente (L. Papiano)

Consigliere Rel.Est. (U. Di Benedetto)

Depositata in Segreteria, ai sensi dell'art.55 L. 18/4/82, n.186, in data

27.04.2007

Bologna, lì 27.04.2007

Il Segretario